Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DI STUDENTESSE E STUDENTI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E BISOGNI SPECIFICI TEMPORANEI

Emanato con Decreto Rettorale n. 125/2020 del 23/01/2020 e modificato con Decreto Rettorale n. 895/2020 del 22/07/2020

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 3
Articolo 2 - Finalità 3
Articolo 3 – Normativa di riferimento 3
Articolo 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi 4
Articolo 5 – Carta dei servizi per studentesse e studenti con invalidità, disabilitÀ, dsa e bisogni specifici temporanei 4
TITOLO II – SOGGETTI E STRUTTURE DI RIFERIMENTO 4
Articolo 6 – Delegato del Rettore alle attività del servizio per la disabilità in Ateneo 4
Articolo 7 – Referenti di dipartimento ai servizi per la Disabilità 5
Articolo 8 – Struttura amministrativa di riferimento 5
Articolo 9 – Commissione di Ateneo per il sostegno e l'integrazione di studentesse e studenti con invalidità, disabilità o dsa 5
Articolo 10 – Attribuzioni della Commissione di Ateneo per il sostegno e l'integrazione di studentesse e studenti con invalidità, disabilità o dsa 6
Articolo 11 – Durata della Commissione di Ateneo per il sostegno e l'integrazione degli studenti con invalidità, disabilità o dsa 7
Articolo 12 – Servizi amministrativi di accoglienza 7
Articolo 13 – Servizi di orientamento, assistenza e tutorato 7
Articolo 14 – Rapporti con il territorio 8
TITOLO IV – RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 8
Articolo 15 – Risorse strumentali 8
Articolo 16 – Risorse finanziarie 8
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 8
Articolo 17 – Norme finali 8

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la promozione degli interventi e l'erogazione dei servizi per l'integrazione e il sostegno di studentesse e studenti con invalidità, disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei (di seguito studentesse e studenti con disabilità, salvo esigenze di indicazione puntuale del tipo di disabilità). Esso si applica alle Scuole, ai Dipartimenti e a tutte le altre strutture dell'Ateneo.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara (di seguito Ateneo o Ud'A) favorisce la piena inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria delle studentesse e degli studenti con disabilità garantendo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali la piena ed effettiva realizzazione del diritto allo studio attraverso azioni volte a favorire l'integrazione sociale e culturale e il rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia dell'individuo.

A tal fine, l'Ateneo si impegna a:

- garantire a studentesse e studenti con disabilità la piena partecipazione alla vita universitaria nei momenti formativi, culturali e di socializzazione;

- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire a studentesse e studenti con disabilità di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di emarginazione;

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze degli studenti.

I servizi sono attribuiti in base al grado di disabilità e, in alcuni casi, facendo riferimento alle condizioni economiche (ISEEU) della studentessa e dello studente richiedenti.

ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è emanato nel rispetto della normativa in materia e in particolare:

- Costituzione della Repubblica, artt. 2, 3 co.2, 34 e 38;
- Legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.*"
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 "*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave*";
- Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "*Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- DPCM 9 aprile 2001 "*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*"
- Legge del 9 gennaio 2004 n. 4 "*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*" e successive integrazioni e modificazioni;
- Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) il 13 Dicembre 2006;
- Legge 3 Marzo 2009, n. 18, ratifica del Parlamento Italiano della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";

- D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 attuativo della L. 170/2010 con le allegate Linee Guida DSA;
- D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- Linee Guida CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità) 2014;
- Nota 20/07/2015 del CNUDD in materia di DSA sui test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato.

ARTICOLO 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Gli interventi e i servizi disciplinati dal presente Regolamento sono destinati, in base alla vigente normativa richiamata all'articolo 3:

a) a studentesse e studenti con disabilità o invalidità o DSA certificate, regolarmente iscritte/i all'Ateneo;

b) a candidate e candidati con disabilità, invalidità o DSA certificate che partecipano alle prove di accesso previste per i corsi di studio a numero programmato;

c) a studentesse e studenti stranieri con disabilità, invalidità e/o DSA certificate, iscritte/i presso l'Ateneo;

d) a studentesse e studenti con bisogni specifici temporanei comprovati da certificazione sanitaria e derivante da incidenti, interventi chirurgici, ricoveri, malattie che richiedono terapie periodiche o altre situazioni di natura clinica che determinino temporaneamente la necessità di recuperare la mancata frequenza delle lezioni perse e/o delle sedute di esame di profitto o di laurea a causa di malattie, terapie e ricoveri intercorrenti che compromettono la regolare partecipazione alle attività didattiche.

ARTICOLO 5 – CARTA DEI SERVIZI PER STUDENTESSE E STUDENTI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ, DSA E BISOGNI SPECIFICI TEMPORANEI

Gli interventi e i servizi disciplinati dal presente Regolamento trovano realizzazione nella Carta dei servizi per studentesse e studenti con invalidità, disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei che definisce i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte delle studentesse e degli studenti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli stessi.

La Carta viene approvata unitamente al presente Regolamento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed aggiornata periodicamente in ragione dei cambiamenti che investono il Servizio disabilità e delle modifiche che potrebbero essere necessitate anche dall'andamento dei finanziamenti ministeriali in materia.

TITOLO II – SOGGETTI E STRUTTURE DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 6 – DELEGATO DEL RETTORE ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO PER LA DISABILITÀ IN ATENEO

Il Delegato del Rettore alle attività del servizio per la disabilità (di seguito Delegato del Rettore) è nominato dal Rettore fra i docenti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 16, comma 5 bis della Legge n. 104/1992.

In particolare il Delegato del Rettore:

a) rappresenta il punto di riferimento primario in seno all'Ateneo per tutte le questioni inerenti la disabilità nella sua accezione più ampia; figura alla quale tutte le componenti della comunità universitaria possono rivolgersi per evidenziare problematiche inerenti l'integrazione e dalla quale promanano indicazioni agli Organi Accademici riguardo alle politiche generali dell'Ateneo in materia di invalidità, disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei;

b) promuove la sensibilizzazione in tema di disabilità all'interno dell'Ateneo, attraverso periodiche iniziative in tal senso rivolte a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo quali, ad esempio, interventi mirati nei Consigli di Dipartimento/Scuola e campagne informative e divulgative sulle buone prassi già in atto;

c) presiede la Commissione di Ateneo per i Servizi a favore di studentesse e studenti con disabilità con specifico riguardo ai servizi loro offerti, al fine di garantirne la piena inclusione nella comunità universitaria;

d) promuove l'attivazione dei servizi di assistenza e supporto e le correlate misure di sostegno previste nel presente Regolamento;

e) coordina e monitora l'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, l'efficacia dei servizi offerti.

ARTICOLO 7 – REFERENTI DI DIPARTIMENTO AI SERVIZI PER LA DISABILITÀ

I Docenti referenti sono nominati ogni tre anni da ciascun Dipartimento e collaborano con il Delegato del Rettore al fine di favorire la migliore inclusione possibile delle studentesse e degli studenti con invalidità, disabilità DSA e/o bisogni specifici temporanei.

Essi, in particolare, fungono da primi referenti di questi ultimi nonché da punto di raccordo fra essi, il Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo studio e Disabilità (di seguito Settore OTPDSD) ed il Corso di Studio per la indicazione delle criticità segnalate/riscontrate contribuendo al superamento degli ostacoli vissuti dagli interessati.

I Docenti referenti, sia in fase di avvio di anno accademico sia durante il percorso formativo delle studentesse e degli studenti con disabilità, forniscono le informazioni necessarie al Dipartimento o alla Scuola di appartenenza, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, in particolare sulle seguenti attività:

- indirizzare studentesse e studenti con invalidità, disabilità e/o DSA verso i servizi di orientamento e tutorato del Corso di Studio e del Dipartimento coordinando, in particolare, gli studenti-tutor didattici appositamente selezionati dal Dipartimento e gli studenti-tutor alla pari selezionati dal Settore OTPDSD;

- intervenire direttamente con attività di supporto agli interessati e offrire collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e di erogazione dei servizi;

- intervenire a favore di quanti manifestino bisogni specifici temporanei mediante le azioni ed attività autorizzate dagli organi deliberanti del Dipartimento prevalente;

- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all'interno del proprio Dipartimento o della propria Scuola interagendo con i colleghi.

ARTICOLO 8 – STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI RIFERIMENTO

Il Servizio Orientamento e Disabilità incardinato nel Settore OTPDSD rappresenta il punto di accoglienza, informativo e di servizio per le studentesse e gli studenti con disabilità. È competente in ordine alla istruttoria ed agli adempimenti procedimentali riguardanti le relative problematiche e svolge ogni altra funzione connessa ai servizi ad essi offerti e non di competenza di altre strutture centrali o periferiche. Esso garantisce adeguato supporto al Delegato del Rettore ed alla Commissione di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 9 – COMMISSIONE DI ATENEO PER IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ O DSA

Il Rettore istituisce con proprio decreto la Commissione di Ateneo per il sostegno e l'integrazione delle studentesse e degli studenti con invalidità, disabilità e/o DSA (di seguito Commissione) per sostenere le

iniziative ritenute necessarie a fornire ausilio a studentesse e studenti con invalidità, disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei, nell'intero percorso di studio, ossia dal momento dell'iscrizione (inclusa l'iscrizione ai test d'ingresso) al conseguimento del titolo finale.

La Commissione di Ateneo è composta da:

- il Delegato del Rettore di cui all'articolo 6 che la presiede;

- il Responsabile del Settore OTPDSD che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante;

- il Presidente (o suo delegato) della Consulta degli Studenti.

Per la programmazione delle attività legate a disabilità e DSA e/o per specifiche attività di intervento o per casi particolarmente delicati la Commissione si avvale, su indicazione del Presidente della Commissione, della collaborazione di funzionari e/o di esperti dell'Amministrazione Centrale, e/o di Scuole e Dipartimenti oltre che dei Referenti dipartimentali ai servizi per la disabilità, appositamente nominati da ciascun Consiglio di Dipartimento, e di due studenti con disabilità e/o DSA.

ARTICOLO 10 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PER IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ O DSA

Alla Commissione compete:

a) l'adozione di linee guida triennali per la programmazione delle iniziative e interventi atti a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli studenti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;

b) individuare e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati relativi alle studentesse e agli studenti con disabilità iscritti presso l'Ateneo per ciascun anno accademico;

c) garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità mediante la predisposizione di servizi e di ausili necessari al superamento delle barriere imposte dalle diverse tipologie di disabilità e all'adozione di misure dispensative o compensative nei casi di disturbi d'apprendimento;

d) favorire la conoscenza dei servizi e degli ausili disponibili per renderne effettiva la fruibilità e l'accesso da parte degli interessati;

e) formulare proposte formative sulle tematiche della invalidità/disabilità, dei disturbi dell'apprendimento e dei disturbi del neurosviluppo in generale, a favore del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, dei referenti dipartimentali per la disabilità, degli studenti senior e degli studenti alla pari per lo svolgimento di compiti di tutorato a favore di studentesse e studenti con disabilità, dando mandato al Delegato del Rettore di programmarne e coordinarne la realizzazione;

f) contribuire al miglioramento dell'accessibilità dei locali e dei luoghi di studio e di vita (aule, biblioteche, laboratori, uffici, centri ricreativi e sportivi, sistemi informatici e telematici), mediante relazioni e/o confronti con le competenti Aree e/o Settori dell'Amministrazione Centrale;

g) personalizzare, nei limiti del possibile, il servizio offerto dall'Ateneo attraverso la possibilità (su richiesta degli interessati) di adattare orari e modalità di valutazione nelle prove di esame ai sensi della Legge-quadro 104/1992 e ss.mm.ii. per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e della Legge n. 170/2010 per i disturbi specifici d'apprendimento;

h) promuovere azioni di sensibilizzazione in seno alle strutture accademiche;

i) promuovere azioni di sensibilizzazione all'esterno delle strutture universitarie con iniziative quali, ad esempio, premi di studio ai migliori elaborati sui problemi della disabilità destinati agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori, convegni su tematiche specifiche, organizzazione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità;

l) deliberare sulle richieste di ausili e/o di misure compensative in casi particolari sottoposti alla propria attenzione dal Delegato del Rettore;

Per la competenza di cui alla lettera l) la Commissione viene convocata dal Responsabile del Settore OTPDSD, nella composizione ridotta di seguito indicata:

- Delegato del Rettore;

- Responsabile del Settore OTPDSD;

- Presidente (o suo delegato) della Consulta degli Studenti.

La Commissione si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale ogni qual volta lo richiedano i suoi componenti e comunque su iniziativa del responsabile del Settore OTPDSD nei casi in cui lo renda necessario la particolare condizione rappresentata dalle studentesse e dagli studenti interessati.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PER IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ O DSA

La Commissione dura in carica 3 anni fatto salvo il rinnovo dei componenti in caso di intervenuto avvicendamento nella carica rettorale.

TITOLO III – SERVIZI E ATTIVITÀ

ARTICOLO 12 – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ACCOGLIENZA

I servizi erogati, i requisiti necessari e le modalità di accesso ai benefici previsti dall'Ateneo sono dettagliati nella Carta dei Servizi per gli studenti con disabilità.

Con riferimento alle specifiche esigenze degli studenti con invalidità, disabilità e DSA, il Settore OTPDSD:

- costituisce il punto di prima accoglienza e di valutazione iniziale delle esigenze rappresentate dagli studenti ed effettua una prima analisi dei bisogni manifestati. In tale circostanza fornisce informazioni inerenti gli specifici servizi previsti per la particolare condizione nonché le informazioni generali sulla Offerta Formativa e sui servizi previsti a favore della generalità degli studenti;

- gestisce il programma degli interventi e delle misure predisposti sulla base delle linee guida formulate dalla Commissione;

- fornisce supporto amministrativo alle attività della Commissione e provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle sedute;

- cura l'istruttoria degli atti da sottoporre alla approvazione della Commissione e/o degli Organi Accademici competenti;

- predispone e dà esecuzione, previa attivazione dei relativi procedimenti, ai provvedimenti amministrativi conseguenti;

- cura l'archivio delle richieste e degli interventi realizzati a favore degli studenti con disabilità e DSA;

- cura la gestione amministrativa e la rendicontazione al MIUR dei fondi *ex lege* 17/1999 e di eventuali altri fondi destinati al Servizio mediante progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti con disabilità.

ARTICOLO 13 – SERVIZI DI ORIENTAMENTO, ASSISTENZA E TUTORATO

I servizi erogati, i requisiti necessari e le relative modalità di accesso e fruizione sono dettagliati nella Carta dei Servizi per gli studenti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo potranno essere istituiti i seguenti servizi:

- servizio personalizzato di orientamento in merito ai servizi erogati per l'integrazione e il diritto allo studio degli studenti disabili;
- assistenza alla persona;
- assistenza personalizzata alle prove d'ingresso;
- supporto di un interprete di lingua italiana dei segni (LIS);
- modalità di verifica personalizzate per esami e test d'accesso: tempi aggiuntivi, affiancamento di un tutor, ausili tecnologici ed eventuali prove equipollenti;
- ascolto psicologico;
- tutorato alla pari;
- tutorato didattico.

ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO

I soggetti e le strutture di cui al Titolo II si rapportano con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e con le istituzioni locali al fine di garantire costantemente misure adeguate per una migliore assistenza e per l'integrazione delle studentesse e degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico.

TITOLO IV – RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ARTICOLO 15 – RISORSE STRUMENTALI

La Commissione può richiedere l'utilizzo di risorse strumentali necessarie a garantire i servizi ed il supporto previsti dal presente Regolamento.

In caso di provate esigenze, valutati i singoli casi richiede o dispone gli interventi necessari.

ARTICOLO 16 – RISORSE FINANZIARIE

Per le attività di sostegno a favore di studentesse e studenti con invalidità, disabilità e DSA, l'Ateneo può utilizzare le risorse finanziarie appositamente stanziate dal MIUR *ex lege* 17/99 e successive integrazioni e modificazioni, somme stanziate per le forme di collaborazione degli studenti, quota parte delle risorse stanziate dal MIUR per il tutorato, somme appositamente stanziate sul proprio Bilancio, nonché le risorse finanziarie ed eventuali altri beni acquisiti a seguito di donazioni, convenzioni o ad altro titolo, volte all'abbattimento di ostacoli didattici, di barriere psicologiche, pedagogiche e tecnologiche ostative al loro regolare percorso di studio.

Per garantire il servizio di tutorato - anche in assenza di figure strutturate con specifiche competenze - l'Ateneo può ricorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa vigente, a contratti per tutorato alla pari, a progetti di servizio civile e a strutture/professionisti esterni, enti pubblici o privati operanti a livello territoriale.

Su richiesta scritta dello studente/studentessa con disabilità, in caso di comprovate esigenze o situazioni particolari in grado di pregiudicarne il diritto all'accesso e/o alla partecipazione alla vita universitaria, il Delegato del Rettore provvede, in collaborazione con i docenti referenti delle Scuole e dei Dipartimenti alla valutazione dei singoli casi e dispone gli interventi necessari anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle norme regolamentari destinate agli studenti dell'Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale, è pubblicato sul Portale di Ateneo nella apposita Sezione destinata alla Normativa di Ateneo e nella pagina dedicata ai Servizi per studenti con disabilità.